

ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA POST CONTATORE

1. PREMESSA

La delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.40/04, pubblicata sulla G.U. N.83 dell'08/04/2004, si pone come principale obiettivo quello di accertare che l'impianto di utenza gas sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

Con "impianto di utenza" l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas intende: "il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione".

Sono esclusi dalle attività di accertamento della sicurezza post-contatore gli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali ed artigianali.

Di seguito, si espongono le principali disposizioni della suddetta delibera, con le modifiche apportate dalle delibere 129/04, 43/05, 192/05 e 87/06).

2. ADEMPIMENTI PER IMPIANTI DI UTENZA NUOVI

2.1 Richieste di attivazione pervenute successivamente al 01 aprile 2007

Con decorrenza 01 aprile 2007, per ogni richiesta di nuovo allaccio di un impianto di utenza nuovo, il cliente finale dovrà far pervenire a Energetica Srl:

- **Modulo H:** conferma della richiesta di attivazione della fornitura gas (compilazione a cura del Cliente)
- **Modulo I:** attestazione di corretta esecuzione dell'impianto (compilazione a cura dell'installatore)
- Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore o copia della visura camerale riportante le stesse informazioni e gli allegati previsti al paragrafo 7.3 (costituiscono nel loro insieme gli allegati al Modulo I).

Nel caso in cui Energetica Srl riceva la documentazione di cui sopra sprovvista degli allegati tecnici obbligatori ed entro e non oltre i 30 giorni lavorativi successivi non abbia ricevuto la documentazione completa:

- a) classifica l'accertamento come "**impedito**",
- b) attiva la fornitura di gas,
- c) comunica per iscritto al Comune territorialmente competente i dati identificativi dell'impianto d'utenza, indicando altresì gli estremi dell'installatore interessato e richiamando la facoltà del Comune di richiedere i contributi ai sensi dell'art. 14 della Del. AEEG 40/04,
- d) comunica per iscritto al cliente finale interessato che l'accertamento del suo impianto è stato

- impedito per mancato ricevimento della documentazione entro i termini previsti e che pertanto Energetica Srl ha provveduto ad informarne il Comune che potrà effettuare una verifica diretta sul suo impianto con un costo a suo carico di 60,00 (sessanta) euro,
- e) comunica al venditore interessato, anche per via informatica, quanto di cui alla precedente lettera d)

2.2 Chiarimenti in merito alla mancata attivazione

Una volta effettuato con esito positivo l'accertamento documentale se al momento dell'attivazione:

- si riscontra la mancata tenuta dell'impianto di utenza allora viene sospesa l'erogazione. Per la successiva riattivazione è necessaria la presentazione dell'ALLEGATO E compilato nella sezione pertinente e sottoscritto da un installatore abilitato;
- non è possibile verificare la tenuta dell'impianto di utenza (per esempio per incompletezza dello stesso) sarà necessario ripresentare la documentazione di cui ai punti precedenti ad impianto completato. Quindi si procederà all'effettuazione di un nuovo accertamento.

L'ingresso in vigore del Decreto n. 37/08 prevede l'obbligo di invio al distributore, da parte del committente, della dichiarazione di conformità entro 30 gg. successivi alla data di allacciamento della fornitura gas pena la sospensione della stessa da parte del distributore.

3. ADEMPIMENTI PER IMPIANTI DI UTENZA MODIFICATI E RIATTIVATI

3.1 Impianti modificati o riattivati

L'ingresso in vigore del Decreto n. 37/08 prevede l'obbligo di invio al distributore, da parte del committente e per i casi di variazione della portata termica, della dichiarazione di conformità entro 30 gg. successivi alla data di allacciamento della fornitura gas pena la sospensione della stessa da parte del distributore.

A partire dal 01/04/2009 anche per gli impianti d'utenza riattivati o modificati si applica quanto previsto al precedente punto 2.

4. ADEMPIMENTI PER L'ATTIVAZIONE DI IMPIANTI DI UTENZA IN SERVIZIO AI QUALI È STATA SOSPESA LA FORNITURA PER CAUSE PARTICOLARI.

4.1 Attivazione di impianti d'utenza chiusi a seguito dispersione di gas

Nel caso di attivazione di impianti d'utenza in servizio per i quali è stata **sospesa la fornitura dal distributore per dispersione gas su impianto d'utenza** il **cliente finale** dovrà fornire, all'atto della riattivazione:

- l'allegato E compilato nella sezione pertinente e sottoscritto da un **installatore**;
- Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali o in alternativa copia della visura camerale riportante le stesse informazioni

4.2 Attivazione di impianti d'utenza chiusi a seguito di richiesta delle autorità competenti

Qualora il distributore abbia **sospeso la fornitura** ad un impianto d'utenza in servizio **a seguito di richiesta**:

- del Comune o dell'Ente locale ai sensi dell'art. 16 comma 6 del decreto legislativo n. 164/00 del 23 maggio 2000;
- di altra pubblica autorità (es.: Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, ecc...),

l'impianto d'utenza potrà essere riattivato solamente dietro disposizione di chi ne ha richiesto la sospensione.

5. IMPIANTI DI UTENZA IN SERVIZIO

Energetica Srl rinvia ad un successivo provvedimento dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) la pubblicazione sul presente sito di modalità e tempistiche inerenti gli accertamenti documentali di Impianti in servizio.

6. COPERTURA DEI COSTI PER LE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

Come previsto dalla Delibera 40/04 (art. 8) per le attività di accertamento è previsto l'addebito di un importo pari a:

- € 40,00 per impianti di potenza termica complessiva fino a 34,8 kW
- € 50,00 per impianti di potenza termica complessiva superiore a 34,8 kW ed inferiore a 116 kW
- € 60,00 per impianti di potenza termica complessiva superiore a 116 kW

Tali importi si applicano a seguito di richiesta al distributore di nuovi allacci o modifica di allacci esistenti.

7. ALLEGATI

7.1 Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al distributore a partire dal 1 aprile 2007

- ALLEGATO F;

7.2 Allegati obbligatori da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore a partire dal 1 aprile 2007

- ALLEGATO H;
- ALLEGATO I;

7.3 Allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità (da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore a partire dal 1 aprile 2007):

- ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI;

8. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dagli Articoli 7 e 8 del DECRETO 22 gennaio 2008 - n. 37 - del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, il cliente che ha richiesto e ottenuto una nuova fornitura deve, entro 30 giorni dalla data di attivazione (corrispondente alla data di colloco del contatore), far pervenire al distributore una copia della Dichiarazione di conformità dell'impianto (redatta ai sensi del suddetto Decreto) compilata dalla ditta esecutrice e attestante l'effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità; decorso il suddetto termine di 30 giorni senza che sia stata prodotta la Dichiarazione di conformità, il distributore provvederà ad avviare la procedura di sospensione della fornitura gas, secondo quanto previsto dal suddetto Decreto all'Art. 8 comma 5.

La documentazione di cui ai punti precedenti, dovrà pervenire al seguente recapito:

Energetica Srl
Via di Sottoripa 7/12
16124 Genova

specificando sulla busta "Verifica ai sensi Del. 40/04".